

REGOLAMENTO

ACQUA POTABILE

***SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
COMUNE DI GAMBAROGNO***

Febbraio 2022

Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
I. PREAMBOLO	5
II. DEFINIZIONI	5
III. BASI LEGALI	6
<i>Leggi e ordinanze</i>	6
<i>Direttive della SSIGA</i>	6
IV. DISPOSIZIONI GENERALI	6
<i>Art. 1: Costituzione</i>	6
<i>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</i>	6
<i>Art. 3: Basi giuridiche</i>	7
<i>Art. 4: Organizzazione</i>	7
<i>Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale</i>	7
<i>Art. 6: Competenze del Municipio</i>	7
<i>Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC)</i>	8
<i>Art. 8: Commissione di revisione</i>	8
<i>Art. 9: Contabilità del servizio AI</i>	8
<i>Art. 10: Risultati di esercizio</i>	8
<i>Art. 11: Zona di distribuzione</i>	8
<i>Art. 12: Compiti del servizio AI</i>	9
V. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	9
<i>Art. 13: Piano generale dell'acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</i>	9
<i>Art. 14: Rete di distribuzione</i>	9
<i>Art. 15: Condotte principali</i>	9
<i>Art. 16: Condotte di distribuzione e dorsali</i>	10
<i>Art. 17: Costruzione</i>	10
<i>Art. 18: Idranti</i>	10
<i>Art. 19: Accesso, azionamento degli idranti e delle saracinesche</i>	10
<i>Art. 20: Messa a terra</i>	10
VI. ALLACCIAMENTI	11
<i>Art. 21: Domanda di allacciamento</i>	11
<i>Art. 22: Rifiuto di allacciamento</i>	11
<i>Art. 23: Tracciato e caratteristiche</i>	11
<i>Art. 24: Condizioni tecniche</i>	11
<i>Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù</i>	11
<i>Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento</i>	12
<i>Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e della dorsale</i>	12
<i>Art. 28: Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale</i>	12

Art. 29: <i>Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale</i>	13
Art. 30: <i>Modalità di intervento</i>	13
Art. 31: <i>Messa fuori esercizio</i>	13
VII. INSTALLAZIONI INTERNE	13
Art. 32: <i>Esecuzione</i>	13
Art. 33: <i>Prescrizioni tecniche</i>	13
Art. 34: <i>Collaudo</i>	14
Art. 35: <i>Obblighi del titolare dell'allacciamento</i>	14
Art. 36: <i>Pericolo di gelo</i>	14
Art. 37: <i>Dovere di informazione</i>	14
Art. 38: <i>Controlli</i>	15
Art. 39: <i>Responsabilità</i>	15
Art. 40: <i>Impianti di trattamento dell'acqua</i>	15
VIII. FORNITURA DELL'ACQUA	15
Art. 41: <i>Principi</i>	15
Art. 42: <i>Obbligo di prelievo</i>	16
Art. 43: <i>Limitazione della fornitura</i>	16
Art. 44: <i>Esclusione di responsabilità</i>	16
Art. 45: <i>Divieto di cessione dell'acqua</i>	16
Art. 46: <i>Prelievo abusivo</i>	16
Art. 47: <i>Forniture temporanee di acqua per cantieri</i>	17
Art. 48: <i>Fornitura dell'acqua a Enti pubblici</i>	17
Art. 49: <i>Disdetta dell'allacciamento</i>	17
Art. 50: <i>Ripristino dell'abbonamento</i>	17
Art. 51: <i>Limitazione di portata per installazioni speciali</i>	17
Art. 52: <i>Piscine</i>	18
Art. 53: <i>Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</i>	18
Art. 54: <i>Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie</i>	18
IX. APPARECCHI DI MISURA	18
Art. 55: <i>Misura e lettura</i>	18
Art. 56: <i>Proprietà e manutenzione</i>	19
Art. 57: <i>Ubicazione e installazione</i>	19
Art. 58: <i>Responsabilità</i>	19
Art. 59: <i>Contestazioni</i>	19
Art. 60: <i>Disfunzioni</i>	19
Art. 61: <i>Sotto-contatori</i>	20
X. FINANZIAMENTO	20
Art. 62: <i>Autonomia finanziaria</i>	20
Art. 63: <i>Determinazione delle tasse</i>	20
Art. 64: <i>Spese per le condotte principali e di distribuzione</i>	20
XI. COSTI DI ALLACCIAMENTO	20

Art. 65: Allacciamento	20
Art. 66: Casistica e criteri di calcolo	21
Art. 67: Costi di posa	21
Art. 68: Spese di collaudo.....	21
Art. 69: Ricerca perdite.....	21
Art. 70: Altri costi.....	21
Art. 71: Costi della dorsale.....	21
XII. TASSE.....	22
Art. 72: Tasse	22
Art. 73: Fatturazione e acconti per costi di fornitura	23
Art. 74: Incasso ed esecuzione.....	24
XIII. CAUZIONI.....	24
Art. 75: In generale	24
Art. 76: Importo e genere della cauzione.....	24
Art. 77: Inadempienza	24
Art. 78: Restituzione	24
XIV. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	25
Art. 79: Contravvenzioni.....	25
Art. 80: Contestazioni e procedure.....	25
XV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	25
Art. 81: Norme transitorie.....	25
Art. 82: Entrata in vigore	25

I. PREAMBOLO

L'acqua è la vita. E' un bene indispensabile e insostituibile di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

Senza acqua non c'è vita per nessuno.

L'acqua appartiene alla sfera dei diritti e non del consumo; l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionale di questo bene insostituibile rientrano nella responsabilità collettiva di cui il Comune è garante.

II. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza il proprietario dell'immobile e l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo.
Utente	consumatore finale.
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione.
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
Rivenditore	Servizio comunale che provvede alla rivendita di acqua.
Servizio AI	Servizio di approvvigionamento idrico.

III. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

Il Servizio di approvvigionamento idrico (in seguito Servizio AI) è istituito e gestito dal Comune di Gambarogno, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

Il Servizio AI è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

Il Municipio amministra il Servizio AI e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio AI, ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

Il Servizio AI promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni con i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Il Servizio AI è condotto dai seguenti organi:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i Regolamenti, li modifica o ne sospende l'applicazione, li abroga;
- esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quanto non concerne la gestione ordinaria;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere (sono riservate le procedure amministrative).

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile del servizio AI e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo del Servizio AI e al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del servizio AI integrati a quelli del Comune;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- emana le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario, secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti di fornitura;

- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Il Municipio ha la facoltà di regolare, tramite un'ordinanza, delle agevolazioni sulle tasse per gli utenti della rete idrica, che adottano misure o installano impianti per l'accumulazione dell'acqua piovana, da usare per l'irrigazione.

L'agevolazione non può superare il 50% del valore della tassa di allacciamento.

Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC)

L'UTC collabora con il Municipio alla gestione del Servizio AI e in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 8: Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 9: Contabilità del servizio AI

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato MCA2 e integrata con quella del Comune.

Tutti i costi e i ricavi andranno separati con l'obiettivo di poter determinare l'effettivo grado di copertura finanziaria.

Art. 10: Risultati di esercizio

Richiamato l'obbligo di una gestione del Servizio AI finanziariamente autosufficiente (art. 62), gli avanzi e i disavanzi occasionali saranno assorbiti dal capitale proprio del Fondo Servizio AI.

Art. 11: Zona di distribuzione

- Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- Al di fuori della zona edificabile, il Comune non è, di regola, tenuto a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse esclusivamente al raccordo d'impianti o attrezzature di pubblico interesse e limitatamente alle possibilità economiche e tecniche del Comune.
- La fornitura è comunque garantita alle abitazioni e alle strutture già allacciate alla rete pubblica.
- Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è

responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

- Nel resto del comprensorio il Servizio AI, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 12: Compiti del servizio AI

Il Servizio AI distribuisce acqua potabile per uso domestico, pubblico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

Assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

Può inoltre fornire acqua ad altri Enti di distribuzione.

Provvede in particolare a:

- assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli art. 42 e 43).

Il Servizio AI può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo d'installatori. Il Municipio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

V. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale dell'acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti di approvvigionamento e distribuzione idrica sono realizzati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA), allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione del Piano delle zone del PR, in conformità con il Piano generale dell'acquedotto (PGA).

Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione e dorsali

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11 e servono gli allacciamenti e le dorsali.

Le dorsali sono condotte di distribuzione private realizzate per servire più allacciamenti.

Art. 17: Costruzione

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione competono esclusivamente al Comune.

Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA (Società svizzera imprese gas acqua).

Art. 18: Idranti

Il Comune, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- definisce, previa consultazione con il Servizio AI, la rete degli idranti;
- finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- incarica il Servizio AI della posa degli idranti.

Il Servizio AI assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento degli idranti e delle saracinesche

Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi d'interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone **espressamente autorizzate**.

È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 79.

Art. 20: Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Servizio AI non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

VI. ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Municipio, tramite l'apposito formulario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e vale quale inizio del rapporto con l'utente.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

Il Municipio può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:

- quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- quando dette installazioni sono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono stabiliti tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24: Condizioni tecniche

Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

In casi eccezionali, gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo a una dorsale.

In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo d'interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica. Caso contrario deve sempre esserne garantito l'accesso.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù di condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura d'acqua, in particolare per l'attraversamento, la posa delle condotte e delle corrispondenti targhe di segnalazione.

Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune e del dispositivo d'interruzione, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 2 metri, non possono di principio sorgere costruzioni edili, né possono essere fatti crescere alberi d'alto fusto. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere:

- il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture e opere accessorie;
- il diritto d'accesso permanente al fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune e del dispositivo d'interruzione,

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 Codice civile svizzero (CCS).

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

Tutti gli allacciamenti privati dovranno essere eseguiti da installatori professionisti, autorizzati dal Municipio.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

Le parti di allacciamento fino all'entrata del dispositivo di interruzione degli allacciamenti rimangono di proprietà del Comune.

La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 28: Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale

Il Municipio può sostituire l'allacciamento o la dorsale nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo XI.

Art. 29: Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale

Il Municipio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità del dispositivo di interruzione principale;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo XI.

Art. 30: Modalità di intervento

Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite devono essere immediatamente segnalati al Municipio.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Municipio può interrompere l'erogazione dell'acqua, dandone tempestivo avviso agli interessati con lettera raccomandata e con l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 31: Messa fuori esercizio

Il Municipio provvede alla separazione dell'allacciamento privato dalla condotta di distribuzione a spese del titolare o secondo quanto previsto nel Capitolo XI, nei seguenti casi:

- nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VII. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 32: Esecuzione

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Per installazioni interne s'intendono il contatore, le valvole d'interruzione, la valvola di ritenuta e/o disgiuntore e il riduttore di pressione.

Art. 33: Prescrizioni tecniche

Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio.

Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta a impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari, è facoltà del Municipio rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.

Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna, a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Municipio. Se entro il termine fissato il titolare dell'allacciamento non dà seguito a tale ingiunzione, il Municipio può far eseguire le trasformazioni, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 34: Collaudo

I responsabili comunali eseguono il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Municipio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Con il collaudo, il Municipio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Le spese di collaudo sono definite nell'art. 68.

Art. 35: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà siano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 36: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per impedire il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 39 capoverso 1. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 37: Doveri di informazione

Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio AI preventivamente e per iscritto.

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio AI danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture.

Tutti i costi che dovessero derivare al Servizio AI dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 38: Controlli

I responsabili comunali devono poter accedere al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli.

Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Municipio, deve fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Municipio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 39: Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficienti delle installazioni.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che questi hanno autorizzato a usare le loro installazioni.

Art. 40: Impianti di trattamento dell'acqua

L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio.

Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VIII. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 41: Principi

La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Municipio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 43.

L'acqua è fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

Il Comune garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 42: Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, salvo che abbia impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto comunale, si potranno autorizzare altre Aziende a fornire l'acqua potabile.

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 43: Limitazione della fornitura

Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- qualità dell'acqua non conforme alla legislazione vigente in materia di derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio.

Il Municipio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 44: Esclusione di responsabilità

È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 43 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti, sia indiretti.

Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 45: Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio.

Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 46: Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- posando derivazioni prima del contatore;
- azionando saracinesche d'arresto piombate;
- utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
- sostituendo l'acqua delle piscine senza autorizzazione (art. 52).

Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e le multe previste al Capitolo XIV.

È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 47: Forniture temporanee di acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Il Municipio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. L'utente risponde per ogni eventuale danno.

Art. 48: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

Il Comune può fornire acqua a prezzi forfetari a Enti pubblici.

Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, di competenza del Municipio per quantitativi fino a m³ 1000 e del Consiglio comunale oltre questo quantitativo.

Art. 49: Disdetta dell'allacciamento

L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.

I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Municipio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per l'interruzione, sia per il ripristino dell'erogazione.

Art. 50: Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Municipio con tre giorni lavorativi di preavviso.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 51: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Municipio regola la portata erogata a installazioni speciali quali impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

La fornitura deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, che regola gli aspetti tecnici.

Art. 52: Piscine

È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 (cinque) metri cubi, indipendentemente dal fatto di essere munita d'impianto di rigenerazione dell'acqua. Sono escluse le vasche a scopo agricolo.

Il riempimento delle piscine potrà essere eseguito solo previo richiesta al Municipio e relativa autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta l'anno; le stesse devono essere munite d'impianti di rigenerazione dell'acqua.

L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale a uso domestico e misurata tramite il contatore, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

Le piscine non allacciate alla rete comunale, riempite con altre fonti - riali, sorgenti private o lago –, se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo, non sono soggette al pagamento della tassa. Le piscine dovranno essere allacciate alla canalizzazione comunale e munite di un contatore dell'acqua in uscita per il calcolo della relativa tassa.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Municipio potrà ordinare, con adeguato preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine.

Art. 53: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 51, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Servizio AI, la quale regola gli aspetti tecnici.

Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 54: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio AI.

In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Servizio AI.

La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

IX. APPARECCHI DI MISURA

Art. 55: Misura e lettura

Il quantitativo di acqua erogato è misurato con il contatore messo a disposizione dall'Servizio AI, che ne assicura la lettura periodica.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio AI.

Il Servizio AI è autorizzato:

- a utilizzare contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo;

- a raccogliere in ogni momento i dati registrati dal contatore;
- a utilizzare i dati del contatore per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es. controllo delle perdite);
- a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 56: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 57: Ubicazione e installazione

L'ubicazione del contatore è stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

Il contatore deve essere posato dai responsabili del Comune o da un installatore riconosciuto.

Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 58: Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, limitatamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

E' proibito apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 59: Contestazioni

Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dai responsabili comunali e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60: Disfunzioni

Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.

Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni private o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61: Sotto-contatori

L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

X. FINANZIAMENTO

Art. 62: Autonomia finanziaria

Il Servizio AI deve essere finanziariamente autosufficiente.

Il finanziamento è assicurato da:

- tasse di allacciamento;
- tasse di utilizzazione;
- fatturazione di forniture speciali;
- sussidi ufficiali;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63: Determinazione delle tasse

Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

XI. COSTI DI ALLACCIAMENTO

Art. 65: Allacciamento

I costi dell'allacciamento comprendono:

- la tassa di allacciamento;
- i costi di posa delle condotte;
- le spese di collaudo.

Il debitore è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66: Casistica e criteri di calcolo

Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento a un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso è addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

La tassa di allacciamento è definita sulla base della volumetria calcolata come da norme SIA.

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza, entro i limiti indicati all'articolo 72.

Art. 67: Costi di posa

I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, incluso il raccordo alla rete di distribuzione, comprendenti le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica, sia per quella sull'area privata.

Art. 68: Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono stabilite dal Municipio e fatturate al titolare dell'allacciamento nei limiti indicati dall'art. 72.

Art. 69: Ricerca perdite

I responsabili comunali effettuano unicamente le ricerche di perdite e delle tubazioni per le condotte comunali. Per le ricerche su tubazioni private i proprietari dovranno rivolgersi alle ditte specializzate.

Art. 70: Altri costi

I costi inerenti alla manutenzione, la sostituzione e la messa fuori servizio dell'allacciamento sono stabiliti dal Municipio.

Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non è prelevata.

Art. 71: Costi della dorsale

I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

Nel caso di sostituzione integrale della dorsale, per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti sono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

Per i titolari già allacciati in precedenza è dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

XII. TASSE

Art. 72: Tasse

Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sotto elencati.

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base e di una tassa sul consumo.

La tassa base è dovuta, in ogni caso, indipendentemente dal consumo.

Tasse base	Tassa base CHF	
	minimo	massimo
Residenze primarie e secondarie		
Superficie abitativa ≤ 55 m ²	60.00	180.00
Superficie abitativa ≤ 100 m ²	100.00	300.00
Superficie abitativa > 100 m ²	150.00	450.00
Monti	60.00	180.00
Tassa base per bar e ristoranti, per ogni posto a sedere	2.00	8.00
Tassa base per pensioni, ostelli, alberghi e altre strutture ricettive per ogni posto letto o posto tenda	20.00	80.00
Rubinetti singoli indipendenti	10.00	20.00
Ditte piccole ≤ 100 m ²	60.00	180.00
Ditte medie ≤ 300 m ²	100.00	300.00
Ditte grandi > 300m ²	150.00	450.00
Agricoli	60.00	120.00

Tassa sul consumo	CHF/m ³	
	minimo	massimo
Consumo effettivo	0.30	2.50

Noleggio contatori	Tassa CHF	
	minimo	massimo
Contatore 20mm	25.00	55.00
Contatore 25mm	30.00	65.00
Contatore 32mm	35.00	75.00
Contatore 38mm	40.00	90.00
Contatore 40mm	50.00	110.00
Contatore > 40mm	55.00	120.00

Tasse suppletorie per piscine oltre i 5 m ³	Tassa CHF	
	minimo	massimo

Le piscine fisse o smontabili di qualsiasi materiale, oltre i 5 m3, indipendentemente dal loro riempimento, se allacciate alla rete idrica comunale, pagano una tassa suppletoria, per ogni m3 di capienza.	8.00	20.00
Le piscine non allacciate alla rete comunale, riempite con altre fonti - riali, sorgenti private o lago -, se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo, non sono soggette al pagamento della tassa suppletoria (art. 51 piscine).	0.00	0.00
Rinuncia definitiva alla fornitura di acqua	minimo	massimo
per ogni intervento	80.00	200.00

Sospensione e ripristino della fornitura	minimo	massimo
per ogni intervento	160.00	350.00

Consumo acqua per cantieri		
Per ogni m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 un massimo di CHF 10'000.00.	0.40	2.50
Nel caso in cui l'utente dimostri che la realizzazione dell'edificio necessita una limitata quantità di acqua, legata alla tipologia della costruzione o dei materiali impiegati, potrà richiedere che la fatturazione avvenga sulla scorta del consumo effettivo, previo montaggio a proprie spese di un contatore, ritenuto un minimo di CHF 100.00. La richiesta dovrà essere presentata con la domanda di costruzione.	0.40	2.50
Tassa di collaudo	minimo	massimo
Per ogni unità insediativa	100.00	300.00

Tasse di allacciamento	minimo	massimo
Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 3'000.00.	100.00	220.00

Art. 73: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. Le tasse sono imposte al proprietario dell'immobile. In caso di cessione, fa stato il proprietario al 1° gennaio. Resta riservato il diritto del proprietario a esigere dal successore in diritto la quota parte.
2. Per le nuove costruzioni la tassa sarà percepita pro rata a partire dalla data del collaudo.

3. Per le proprietà per piani (PPP), con cinque o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.
4. Eventuali reclami sono da inoltrare in forma scritta al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Le tasse devono essere pagate nei termini indicati sulla fattura.
5. Non sono concesse riduzioni per i periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Municipio ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I costi di piombatura sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovuti pro rata.
6. Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono maggiorate dell'IVA.

Art. 74: Incasso ed esecuzione

Il Municipio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento con possibilità di addebitare le relative spese.

In caso di ulteriore ritardo, seguirà una diffida raccomandata, con addebito delle spese. Una ulteriore inadempienza comporterà l'apertura della procedura d'incasso.

Il Municipio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Nel caso di un abbonato moroso che, per ragioni diverse, si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino completo della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XIII. CAUZIONI

Art. 75: In generale

Il Municipio ha la facoltà di condizionare l'allacciamento e la fornitura al versamento di una cauzione.

Art. 76: Importo e genere della cauzione

La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuo dell'abbonato e può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca primaria con sede in Svizzera.

Art. 77: Inadempienza

Il Municipio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non è prestata entro il termine stabilito.

È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 78: Restituzione

Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

Il Municipio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento.

XIV. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 79: Contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino a un importo di CHF 10'000.00, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

Il Municipio, nei casi di infrazione accertata, può addebitare le spese amministrative e di intervento al contravventore.

Art. 80: Contestazioni e procedure

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo, in forma scritta, entro 30 giorni.

La decisione del Municipio può essere impugnata, entro 30 giorni dall'intimazione, mediante ricorso al Consiglio di Stato.

XV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81: Norme transitorie

a) Obbligo di posa del contatore

Di regola, per tutti i nuovi allacciamenti dovrà essere posato il contatore; in casi particolari il Municipio può concedere deroghe.

b) Tasse

Fino alla posa dei contatori nella frazione di Indemini resta in vigore il tariffario del Patriziato di Indemini.

Art. 82: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

Approvato con risoluzione Municipale no. 142/2022, del 23 febbraio 2022

Approvato dal Consiglio comunale il 25 aprile 2022

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 6 settembre 2022